



LEGA PRO

COMUNICATO N. 99/DIV – 14 GENNAIO 2025

99/337

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 10, 11, 12 e 13 GENNAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 10, 11, 12 e 13 Gennaio 2025

3^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

CALDIERO TERME	TRIESTINA	0-2
FERALPISALO'	PRO PATRIA	1-0
GIANA ERMINIO	PRO VERCELLI	1-2
L.R. VICENZA	ALBINOLEFFE	2-0
LUMEZZANE	LECCO	4-0
NOVARA	VIRTUS VERONA	3-0
PADOVA	ARZIGNANO V.	1-1
RENATE	ALCIONE MILANO	0-1
TRENTO	ATALANTA U23	2-2
UNION CLODIENSE	PERGOLETTESE	0-1

GIRONE B

AREZZO	PINETO	1-2
ASCOLI	VIRTUS ENTELLA	0-1
CAMPOBASSO	PIANESE	0-2
LUCCHESI	SPAL	2-3
MILAN FUTURO	TORRES	1-5
PERUGIA	CARPI	1-0
PESCARA	RIMINI	0-0
SESTRI LEVANTE	PONTEREDERA	0-1
TERNANA	GUBBIO	2-1
VIS PESARO	LEGNAGO SALUS	3-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	AVELLINO	1-1
CASERTANA	AZ PICERNO	0-1
CATANIA	JUVENTUS NEXT GEN	1-2
CAVESE	GIUGLIANO	1-0
LATINA	TURRIS	4-1
MONOPOLI	FOGGIA	1-0
POTENZA	BENEVENTO	(*)
TARANTO	ACR MESSINA	0-1
TEAM ALTAMURA	SORRENTO	1-1
TRAPANI	CROTONE	0-3

(*) post. 21.01.2025

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 10, 11, 12 e 13 GENNAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, ASCOLI, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, PERUGIA, SESTRI LEVANTE, SPAL, SORRENTO, TURRIS, TEAM ALTAMURA, TRAPANI e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
 - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.800,00

FOGGIA

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (85% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sei volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 1°, al 2° e all'8° minuto del primo tempo, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 1°, al 2° e al 25° minuto del primo tempo, al 47° minuto del secondo tempo e al termine della gara, sette petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al termine della gara, una bottiglietta in plastica semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, un seggiolino (bruciandolo) posto nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

AUDACE CERIGNOLA

A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, fischiato e intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sette volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3°, al 45°, al 50° e al 94° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti della città dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte in ciascuna delle predette circostanze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, al 13°, al 21°, al 28° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, cinque petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, ventisei bicchieri di plastica e tre bottigliette contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure

previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

TEAM ALTAMURA per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Tribuna Coperta, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 7° e al 9° minuto del primo tempo, tre petardi (di cui due di elevata intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (circa sessanta), posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 22° minuto del primo tempo,

esploso nel proprio Settore un petardo di moderata intensità, senza conseguenze;

B) per avere causato il ritardo, a causa della riparazione delle reti di porta:

1. di due minuti dell'inizio della gara;
2. di due minuti dell'inizio del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub B), applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per le condotte sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, in particolare molte piastrelle sono state staccate dal muro e rotte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

CATANIA per avere circa il 40% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna A, intonato, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi tra il primo e secondo tempo, un coro ingiurioso nei confronti dei calciatori avversari.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l'80%), presenti nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 32° minuto del primo tempo, al 33°, al 35° e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAOLUCCI LUCA

(ACR MESSINA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica, entrava sul terreno di gioco per circa due metri e protestava platealmente nei suoi confronti, gridando, sbracciando e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BALDINI SILVIO (PESCARA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MODICA GIACOMO (ACR MESSINA)
TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STANTE FRANCESCO (PERGOLETTESE)

per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma senza la possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con il braccio sul viso, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta in assenza della contesa del pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CARRETTA MIRKO (CASERTANA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIGONZONI DEL GIOV MICHELE (CAMPOBASSO)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un calcio di media intensità all'altezza della tibia facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

STUCKLER DAVID GHARABAGH (GIANA ERMINIO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo spingeva con forza con due mani all'altezza delle spalle facendolo cadere a terra, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

D'AVINO LUIGI (GUBBIO)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GUARRACINO MARIANO (TARANTO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)

BASHI ERVIN (PRO PATRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZOMA MOHAMED ALI (ALBINOLEFFE)

GILLI MATTEO	(AREZZO)
TASCONE MATTIA	(AUDACE CERIGNOLA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
LUCIANI ALESSIO	(FERALPISALO')
AFENA-GYAN FELIX OHENE	(JUVENTUS NEXT GEN)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
PELLACANI FILIPPO	(PESCARA)
SCACCABAROZZI JACOPO	(PONTEDERA)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(TERNANA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)
CASTELLANO FABIO	(TURRIS)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
SALVI MATTEO	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEDICILLO LEONARDO	(ACR MESSINA)
TAVERNELLI CAMILLO	(AREZZO)
DEL LUNGO TOMMASO	(ATALANTA U23)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
ENRICI PATRICK	(AVELLINO)
PELAGATTI CARLO	(CALDIERO TERME)
ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(CROTONE)
POLITO VINCENZO	(LECCO)
DEMIROVIC ELIAN	(LEGNAGO SALUS)
NICOLI SIMONE	(PIANESE)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
SPERANZA MATTIA	(TARANTO)
ROMEO FEDERICO	(TERNANA)
OLIVIERI MARCO	(TRIESTINA)
NDIAYE MAISSA CODOU	(TURRIS)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BERTINI MARCO	(ASCOLI)
ANASTASIO ARMANDO	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
PAGLINO STEFANO	(CASERTANA)

OYEWALE SULAIMAN
NDOJ EMANUELE
FUSI PIETRO
POLIDORI MATTIA
CLEMENTE GIANLUCA
DEL CARRO ANDREA
GARETTO MARCO
GUADAGNI GIUSEPPE
MASTROMONACO GIAN LUCA
CORBARI ANDREA

(GIUGLIANO)
(LATINA)
(PADOVA)
(PIANESE)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO
GOBETTI NICOLO'
TONOLI DANIEL
PELLEGRINO ALESSANDRO
LANGELLA CHRISTIAN
BLONDETT EDOARDO
KARIC NERMIN
ZOIA RICCARDO

(AUDACE CERIGNOLA)
(CALDIERO TERME)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIROLA FILIPPO
CHIOSA MARCO
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
TIRELLI MATTIA
COCCIA GIUSEPPE
ENERGE ANTONIO
PELAMATTI ANDREA
CALABRESE BERNARDO
CALANCA ALESSANDRO
DI MOLFETTA DAVIDE
MONTIPO' MARTIN
SIGNORINI ANDREA
TENKORANG JOSHUA
LORENZINI FILIPPO
CORDARO LORENZO
PARKER SEAN
MATOS SANTOS PINTO RYDER
TORRASI EMANUELE
ERCOLANI LUCA
MIGNANI GUGLIELMO
VITALI PABLO
BOCALON RICCARDO
PANE MASSIMILIANO
CANGIANIELLO SIMONE
ACAMPA DAVIDE
TITO FABIO
TOFFANIN FRANCESCO

(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(FERALPISALO')
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)


BOLOCA GABRIELE	(ALBINOLEFFE)
CIAPPELLANO DANIELE	(ALCIONE MILANO)
CECOTTI TOMMASO	(CARPI)
VERZA NICOLO'	(CARPI)
HEINZ JONAS	(CASERTANA)
PERETTI MANUEL	(CAVESE)
GIL PUCHE JAVIER	(JUVENTUS NEXT GEN)
GUERRA SIMONE	(JUVENTUS NEXT GEN)
MARINO ANDREA	(LECCO)
PERUCCHINI FILIPPO	(LEGNAGO SALUS)
CALCAGNI RICCARDO	(NOVARA)
MOROSINI LEONARDO	(NOVARA)
INDRAGOLI GABRIELE	(PIANESE)
ANTON ANDREI ANTONIO	(PRO VERCELLI)
MELI GABRIEL MANUEL	(TARANTO)
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV	(TARANTO)
HRAIECH SABER	(TRAPANI)
KASSAMA SHERIFF	(TRENTO)
BIANCONI ALESSANDRO	(TRIESTINA)
KOSTADINOV DIMITAR	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ADRAGNA GABRIEL ANTONIN	(ACR MESSINA)
COMINETTI MARTINO GIOVANN	(ACR MESSINA)
MORLEO UMBERTO	(ACR MESSINA)
VOLPE GIOVANNI	(AUDACE CERIGNOLA)
MORELLI GABRIELE	(CAMPOBASSO)
KONTEK IVAN	(CASERTANA)
PALA ALBERTO	(GIANA ERMINIO)
GATTO EMANUELE	(LATINA)
SACCANI MATTEO	(LATINA)
LEONCINI MATTIA	(LEGNAGO SALUS)
BENACQUISTA LUCA	(PRO VERCELLI)
RIZZO MATTEO	(PRO VERCELLI)
HAUDI HAMZA	(SPAL)
JONSSON KRISTOFER	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 14 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani